

19 NOV 2025

Prot. N° 03465

Protocollo di Intesa

tra

Fondazione Villaggio dei ragazzi con sede legale in Maddaloni (Ce), Piazza MATTEOTTI n° 8 Codice fiscale/partita IVA [redacted] p.e.c. [redacted]@villaggio.it rappresentata dal rappresentante pro tempore Antonio Caradonna nato a Maddaloni il [redacted] in qualità di Direttore Generale, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della fondazione codice fiscale [redacted] (di seguito, per brevità, "la fondazione");

e

L'Università Telematica non statale "e-campus" con sede in Novedrate (CO), Via Isimbardi, n. 10 codice fiscale [redacted] p.e.c. [redacted]@unitecampus.it in atti rappresentata dal Dott. Alfonso Lovito, nato a Brienza (PZ) il 19/11/1969, codice fiscale [redacted] in qualità di Direttore Generale, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università "e-Campus" (di seguito, per brevità, "il committente" o "e-Campus")

Il protocollo si estrinseca in tre punti:

1. Cooperazione Scuola Superiore per Mediatori Linguistici (S.S.M.L.)
e-Campus si impegna al fine della gestione del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica 4(8/2000, nella fattispecie a:
 - a) Creazione di un corpo docenti nel nuovo progetto didattico;
 - b) Formazione dei docenti presenti per strutturare una metodologia comune rispetto al nuovo progetto didattico;
 - c) Formazione e potenziamento della Segreteria didattica e amministrativa dedicata, con accollo dei costi lordi della collaboratrice dipendente della Fondazione, attualmente ivi impiegata;
 - d) Fornire agli studenti una piattaforma dedicata per lo studio e gli esami;
 - e) riconoscere alla fondazione € 5.000,00 a titolo di contributo forfettario annuale;
 - f) inserimento di un banner sul sito istituzionale
2. Creazione Polo universitario telematico
Al fine della creazione di un polo telematico e-Campus si impegna nella fattispecie a:
 - a) Utilizzare, attrezzare e caratterizzare n° 2 aule secondo l'immagine coordinata delle altre sedi istituzionali e-Campus;
 - b) Creazione di aule per il sostenimento di esami in presenza e per attività di alta formazione
 - c) Creazione di ufficio di orientamento
 - d) Fornire agli studenti dei percorsi formativi dedicati
 - e) Per gli studenti che si iscriveranno alla e- Campus i rapporti sono regolati dall'allegato "A" denominato convenzione
3. Progetto pilota per la formazione di eccellenza della scuola secondaria superiore
Al fine della realizzazione del progetto estrinsecato all'allegato A e-Campus in modo fattivo intende attivarsi:
 - a) Creazione di un ufficio di orientamento iniziale, itinerante e finale dello studente;
 - b) Richiedere e strutturare n° 4 aule dedicate per formazione laboratoriale e pratica;
 - c) Inserimento di esperti del settore educativo e formativo;
 - d) Inserimento e formazione di docenti per applicare una metodologia didattica e di insegnamento innovativa;
 - e) Inserimento di esperti commerciali e di relazioni esterne per strutturare una rete di scuole e aziende del territorio a disposizione dell'Istituto;
 - f) Avviare convenzioni e partenariati esterni e con tutti gli enti coinvolti nel gruppo azienda per esperienze laboratoriali e pratiche per gli studenti della scuola.

Allegato A

CONVENZIONE

Tra

L'Università Telematica non statale "e-campus" con sede in Novedrate (CO), Via Isimbardi, n. 10 codice fiscale 01211220307, in atti rappresentata dal Dott. Alfonso Lovito, nato a Brienza (PZ) il 19/11/1969, codice fiscale 01211220307, in qualità di Direttore Generale, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università "e-Campus" (di seguito, per brevità, "Il committente" o "e-Campus")

e

Fondazione Villaggio dei Ragazzi "Don Salvatore D'Angelo", con sede legale in Maddaloni (CE) Piazza Matteotti, n. 8, Codice fiscale/ partita I.V.A. 01211220307, p.e.c. 01211220307, rappresentata dal legale rappresentante pro tempore avv. Antonio Caradonna nato a Maddaloni il 19/11/1969, codice fiscale 01211220307, in qualità di Direttore Generale, agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della fondazione (di seguito, per brevità, "Il Convenzionato");

di seguito, insieme, denominate "le parti"

Premesso

che:

- e-Campus con D.M. 30.01.2006 del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca è stata riconosciuta quale università telematica non statale dell'ordinamento universitario italiano;
- e-campus con Decreto Rettorale del 13.12.2021 si è dotata di un nuovo Statuto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie ordinaria n. 308 del 29.12.2021;
- lo Statuto di e-Campus all'art. 2.4 prevede: "In conformità con le norme di legge, con la normativa europea e con le disposizioni ministeriali vigenti, l'Università e-Campus cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge. Opera inoltre nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale. Cura, altresì, la formazione del proprio personale, in particolare quella rivolta ai tutor" e, al successivo punto 2.8, prevede altresì: "Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università e-Campus intrattiene rapporti con enti pubblici e privati. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può promuovere o partecipare a consorzi con altre università e organizzazioni ed enti pubblici e privati";
- e-Campus intende sviluppare attività di educazione nonché erogare servizi didattici di supporto agli studenti sul territorio anche attraverso convenzionati che soddisfino i requisiti qualitativi richiesti e che potranno essere denominati "poli di studio";
- è intendimento di e-Campus, attraverso la stipula della presente Convenzione, di poter fornire servizi didattici ed educativi in modo più capillare e diffuso consentendo allo studente di fruire dei predetti servizi presso la stessa sede dove si sono rivolti al momento dell'orientamento per comprendere quale percorso di studi potesse essere più confacente alle proprie attitudini e inclinazioni;
- Il Convenzionato assume l'impegno di provvedere alla prestazione dei servizi didattici ed educativi attraverso tutor laureati nelle specifiche discipline che hanno svolto dei corsi di preparazione e termine dei quali, superato il test finale, conseguito il titolo abilitativo a svolgere l'attività di tutoraggio didattico ed educativo;
- Il Convenzionato assume l'impegno di provvedere alla educazione e didattica degli studenti in diversi livelli di formazione, alla diffusione della cultura, dichiarando con la sottoscrizione della presente convenzione di aver le competenze nel campo della preparazione universitaria nonché

organizzazione di mezzi e persone in grado di fornire i servizi ad essa strettamente complementari e correlati;

- Le parti concordemente convengono che i servizi didattici ed educativi verranno prestati da // *Convenzionato* in presenza presso la sede operativa di Maddaloni, Piazza Matteotti, n. 8 ovvero a distanza attraverso la piattaforma, in ogni caso tenuti da tutor laureati nelle rispettive materie in possesso di un titolo a ciò abilitante in modo da sostenere l'innovazione educativa e rafforzare l'efficacia dell'insegnamento;

si conviene quanto segue

Art.1 – Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati sono Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

- 2.1 Oggetto della presente Convenzione è l'attività didattica ed educativa che il *Convenzionato*, per mezzo dei tutor, effettua nei confronti degli studenti che ad esso si sono rivolti nella precedente fase dell'orientamento.
- 2.2 L'attività didattica ed educativa è resa da un docente tutor interno, designato dal *Convenzionato*, in accordo con *e- campus*, e da un tutor coordinatore di *e-Campus* che presiede e coordina le predette attività.

Art. 3 – Obblighi di e-Campus

- 3.1 In considerazione della circostanza che la presente convenzione ha ad oggetto l'attività didattica ed educativa riferibile agli studenti verso i quali il *Convenzionato* ha preventivamente reso un'attività di orientamento, *e- campus*, al fine facilitare l'opera del *Convenzionato*, mette a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni inerenti i propri servizi formativi, il funzionamento del sistema universitario e delle modalità di erogazione a distanza dei propri contenuti formativi
- 3.2 *e campus* si impegna ad effettuare dei controlli periodici sulla qualità delle prestazioni didattiche ed educative fornite dal *Convenzionato* anche attraverso un tutor coordinatore;
- 3.3 I percorsi inerenti l'attività didattica ed educativa sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità di *e-Campus* sulla base della presente convenzione;

Art. 4 - Obblighi del Convenzionato

- 4.1 Il *Convenzionato* si impegna a svolgere l'attività dedotta nella presente Convenzione con diligenza professionale, con correttezza e buona fede al fine di garantire e salvaguardare il prestigio, il credito, la reputazione di *e-Campus*;
- 4.2 Il *Convenzionato* si impegna ad esporre nei locali aziendali siano essi corridoi, aule didattiche, parti comuni di ritrovo degli studenti interne ed esterne, vani scala, ecc. materiale fotografico, espositori, cartellonistica ecc. rappresentante il marchio e, in genere, i segni distintivi di *e-campus* affinché gli studenti possano ben comprendere quale sia il dominus dell'attività didattica;
- 4.3 Il *Convenzionato* si obbliga a mettere a disposizione dell'attività didattica ed educativa, oggetto della presente Convenzione, tutor di adeguato livello professionale, che hanno conseguito un'apposita abilitazione per lo svolgimento di tale attività e specificamente formati in relazione alle discipline di riferimento;
- 4.4 Il *Convenzionato* si obbliga a dotarsi di una adeguata strumentazione informatica nonché dei necessari beni strumentali mobili e immobili per lo svolgimento dell'attività dedotta nella presente Convenzione in relazione al numero degli studenti verso i quali è svolta l'attività didattica ed educativa e delle variabili operative inerenti la declinazione pratica dell'attività;
- 4.5 Il *Convenzionato* potrà, dietro espresso assenso scritto di *e-Campus*, svolgere l'attività didattica e formativa attraverso i tutor di cui all'art. 2, a distanza. In tal caso sarà cura dello stesso regolamentare il rapporto tra il *Convenzionato* ed il tutor nonché tra il tutor e lo studente o la classe di studenti affinché tale

modalità esecutive non possa generare disguidi, ritardi, malfunzionamenti, ostacoli, rallentamenti o, comunque ingenerare nocumento allo studente nella esplicazione dell'attività didattica e formativa e, per tale via, al prestigio ed al buon nome di *e-Campus*;

4.6 Il *Convenzionato* si obbliga a sostenere qualsivoglia costo, onere, spesa afferente lo svolgimento dell'attività dedotta nella presente Convenzione;

4.7 Il *Convenzionato* si impegna a dotarsi di immobili, attrezzature, impianti, rispettosi delle norme vigenti in materia antinfortunistica e di sicurezza e di igiene in modo da tutelare la salute e la sicurezza dello studente;

4.8 Lo studente durante lo svolgimento dell'attività didattica e educativa presso il *Convenzionato* è sottratto alla vigilanza di *e-campus* ed affidato a quella del *Convenzionato*, che nei suoi confronti esercita le responsabilità di cui all'articolo 2048 del Codice Civile;

4.9 Il *Convenzionato* acconsente a che *e-campus* attui un monitoraggio ed una supervisione in ogni fase delle attività didattiche ed educative previste, sulle aspettative e sul grado di soddisfazione dello studente, anche al fine di verificare l'andamento dell'attività didattica ed educativa.

Art. 5 – Attività di tutoraggio

5.1 Il docente tutor interno, designato dal *Convenzionato* tra coloro che possiede titoli documentabili e certificabili e con adeguata formazione e competenze nelle materie in cui verrà svolta l'attività educativa e didattica svolge le seguenti funzioni:

- assiste e guida lo studente nella fase di espletamento della didattica nelle varie materie oggetto del suo corso di laurea piuttosto che del corso post laurea o del master;
- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- informa il *Convenzionato* sullo svolgimento dell'attività didattica ed educativa, anche ai fini dell'eventuale riallineamento di taluni studenti di ciascun corso di laurea;

5.2 Il tutor coordinatore, designato da *e-Campus*, svolge le seguenti funzioni:

- presiede e coordina l'attività didattica ed educativa svolta dal tutor interno;
- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione del luogo e del calendario delle lezioni;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto de il *Convenzionato*;
- pianifica ed organizza le attività didattiche ed educative costituendo un trait d'union tra il tutor interno e le altre figure professionali presenti nella struttura de il *Convenzionato*.

Art. 6 – Corrispettivo per l'attività didattica e educativa

6.1 Le parti concordano che *e-Campus* riconoscerà al *Convenzionato* un corrispettivo variabile così come determinato nell'allegato A.

6.2 Gli importi avanti pattuiti devono essere considerati onnicomprensivi di qualsivoglia onere, spesa, costo e, comunque, al lordo di qualsiasi imposta dovuta o onere di legge.

6.3 Allorquando *e-Campus* sia chiamata a qualsiasi titolo a restituire allo studente – anche in forza di transazione o di sentenza - in tutto o in parte, delle somme dallo stesso versate per l'iscrizione al corso di laurea, al corso post laurea, al master, ecc. la stessa avrà diritto di ripetizione delle somme predette nei confronti de il *Convenzionato*. A tal fine le parti concordano che una volta fornita la prova - da parte di *e-Campus* a il *Convenzionato* - della restituzione delle somme allo studente, *e-Campus* avrà diritto di scomputare tale ammontare dal corrispettivo comunque dovuto a il *Convenzionato* in forza della predetta Convenzione.

6.4 Le parti stabiliscono che alcun compenso, provvigione, mediazione, corrispettivo competa al *Convenzionato* per la eventuale attività di orientamento svolta.

Art. 7 – Corresponsione del corrispettivo dovuto per l'attività didattica ed educativa

7.1 Le parti concordemente convengono che il corrispettivo pattuito di cui al precedente art. 6 della presente Convenzione venga erogato da *e-Campus* a il *Convenzionato* come segue:

(i) quanto al 70% del suo ammontare complessivo all'inizio del corso di laurea o del corso post laurea, master, ecc.;

(ii) quanto al 20% del suo ammontare entro 90 giorni dalla corresponsione dell'importo di cui al punto (i);

(iii) quanto al saldo entro 30 giorni dal termine del corso di laurea, del corso post laurea, master, ecc.

7.2 Allorquando le parti consentano che taluni studenti - in ragione delle loro condizioni soggettive, familiari, personali o altro - possano provvedere al pagamento delle quote di immatricolazione, iscrizione, delle rette annuali, ecc. in forma rateizzata o, comunque, dilazionata, le stesse si danno reciprocamente atto che le modalità ed i tempi di corresponsione del corrispettivo di cui al precedente punto 7.1 possano variare a motivo di quanto avanti esposto.

7.3 Il corrispettivo spettante a il *Convenzionato* sarà corrisposto a seguito di emissione di apposita fattura ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 da ricevere almeno 15 (quindici) giorni anteriori alla data di esigibilità del corrispettivo come indicato al punto 7.1 e 7.2.

7.4 Allorquando il *Convenzionato* ritenga di avere le caratteristiche soggettive previste all'art. 10, punto 20) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per poter emettere fattura delle prestazioni didattiche ed educative in regime di esenzione da iva in quanto ricompreso nel novero degli " ... istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale..." ai fini della liquidazione del corrispettivo indicato in fattura lo stesso dovrà anticipatamente inviare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata scriviuniecampus@pec.uniecampus.it la documentazione comprovante tale status oltre ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante, con allegato documento di identità, in cui viene dichiarata la ricomprensione in detto ambito.

Art. 8 - Divieto di cessione diretta e indiretta della Convenzione

8.1 La presente Convenzione, pena la sua risoluzione ipso iure, non può essere ceduta né sub-assegnata neppure in parte.

8.2 Non è ammesso il trasferimento della Convenzione per effetto di cessione d'azienda o di un suo ramo, anche nell'ambito di trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e ogni altra operazione societaria consentita dalle vigenti disposizioni di legge.

8.3 Il subentro nella concessione, se autorizzato in forma scritta da *e-Campus*, è in ogni caso condizionato al possesso dei requisiti prescritti in capo al subentrante.

Art. 9 - Esonero di responsabilità e manleva

9.1 Il *Convenzionato* esonera espressamente *e-Campus* da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro subordinato, collaborazione, lavoro autonomo professionale, lavoro autonomo imprenditoriale che venissero instaurati dalla prima in funzione delle attività comunque connesse in via diretta o indiretta con l'esecuzione della presente Convenzione.

9.2 Conseguentemente il *Convenzionato* si impegna a manlevare *e-Campus* da ogni conseguenza economica derivante da accadimenti riferibili ai collaboratori, ai lavoratori autonomi, ai lavoratori dipendenti, ecc. comunque riferibile all'attività dedotta in convenzione.

9.3 Il *Convenzionato* non ha alcun potere di rappresentare *e-Campus* nei confronti dei terzi ovvero di impegnarne il nome o assumere per la stessa obbligazioni giuridiche di qualsivoglia tipologia.

Art. 10 - Obblighi del Convenzionato in materia di tutela del lavoro e degli obblighi contributivi

10.1 Il *Convenzionato* è responsabile esclusivo del personale impiegato negli spazi impiegati per lo svolgimento delle attività didattiche ed educative oggetto della presente Convenzione, nonché dei terzi che anche occasionalmente vi prestano la propria attività.

10.2 Il *Convenzionato* ha l'obbligo di retribuire i propri dipendenti nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro, restando *e-Campus* del tutto estranea ad ogni rapporto di lavoro o prestazione d'opera tra il *Convenzionato* ed i terzi.

10.3 Il *Convenzionato* è altresì tenuto ad adempiere puntualmente agli obblighi contributivi e assicurativi relativi ai propri dipendenti e collaboratori.

Art. 11 – Obblighi del *Convenzionato* in materia di salute e sicurezza del lavoro e ambiente

11.1 Ai fini di ogni rapporto di lavoro, contratto d'opera, di somministrazione o prestazione di servizi o forniture per l'attività svolta negli spazi impiegati in relazione alla presente Convenzione, il *Convenzionato* assume la qualità di datore di lavoro, impresa utilizzatrice o committente, ed è pertanto tenuta ad assolvere gli obblighi stabiliti dal D.Lgs. n. 81/2008, esonerando *e-Campus*, nei cui confronti garantisce ogni più ampia manleva, da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale per l'inosservanza delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro.

11.2 Nella sua qualità di produttore e/o detentore di rifiuti derivanti dall'attività, il *Convenzionato* è sottoposto alle prescrizioni in materia ambientale dettate dal D.Lgs. n. 152/2006, alla cui osservanza è tenuto in via diretta ed esclusiva, manlevando *e-Campus* da ogni correlata responsabilità.

Art. 12 - Durata

12.1 La presente convenzione ha durata di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione. Alla scadenza il presente contratto si riterrà tacitamente risolto senza necessità di formale disdetta.

Art. 13 - Recesso

13.1 Ciascuna parte ha facoltà di recedere dalla presente Convenzione – con decorrenza dalla data di scadenza – dandone comunicazione all'altra parte a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata da pervenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni anteriori alla data di scadenza.

13.2 In caso di recesso le parti pattuiscono in riferimento ai corsi di studio in corso dalle attività didattiche ed educative già svolto o in corso di rispettare le obbligazioni assunte con la presente Convenzione di talché il *Convenzionato* avrà diritto ad un proporzionamento temporale del corrispettivo in proporzione alle ore di didattica e di educazione svolte rispetto a quelle complessivamente riferibili al corso di laurea.

13.3 Le parti si danno reciprocamente atto di rinunciare fin da ora, in caso di recesso a qualsiasi indennizzo, risarcimento, penale e/o indennità previsti dalla legge e correlati /conseguenti al medesimo recesso.

Art. 14 – Risoluzione della Convenzione

14.1 Le parti concordemente pattuiscono che la presente Convenzione si risolve ipso iure ad ogni effetto di legge allorquando il *Convenzionato*:

- non adempia esattamente gli obblighi assunti con il presente accordo;
- sia protestato ovvero sottoposto a procedure esecutive o concordatarie ovvero a procedimenti penali per reati contro il patrimonio;
- muti il tipo di attività esclusiva o principale esercitata;
- sia posto in liquidazione volontaria o giudiziale;
- svolga l'attività didattica ed educativa - in presenza o a distanza - con modalità non conformi agli standard qualitativi richiesti ovvero la esegua con strumentazioni, attrezzature piuttosto che in infrastrutture non idonee al prestigio di *e-Campus*.

14.2 La risoluzione della convenzione per colpa del *Convenzionato* comporta il diritto di *e-Campus* di chiedere il risarcimento del danno subito.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza

15.1 Le Parti si impegnano a conformarsi:

- ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la "tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati" a partire dal giorno della sua piena applicazione;
- al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

15.2 Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) relativi all'altra Parte, nonché i dati personali di propri dipendenti / collaboratori / docenti / tutor / studenti, coinvolti nelle attività di cui alla presente Convenzione, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione della Convenzione stessa che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti / collaboratori / docenti / tutor / studenti, nell'ambito delle proprie procedure interne. Resta inteso che i dati saranno trattati, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un opportuno livello di sicurezza in relazione al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate, cartacee e/o digitali.

E-Campus acconsente che il *Convenzionato* tratti i dati personali degli studenti per la finalità strettamente necessaria a dare esecuzione alla presente Convenzione.

15.3 E-Campus e il *Convenzionato* si impegnano a mantenere la riservatezza in merito alle informazioni di cui dovessero venire a conoscenza nell'ambito di esecuzione della presente Convenzione e ai termini della Convenzione stessa e tale obbligo di riservatezza rimarrà valido durante la vigenza della Convenzione e per 5 anni dopo la scadenza/risoluzione della Convenzione.

Art. 16 – Elezione del domicilio

A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notificazione di titoli esecutivi e giudiziari, il *Convenzionato* elegge domicilio all'indirizzo in epigrafe.

Art. 17 – Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa alla validità, esecuzione, interpretazione o risoluzione del Contratto, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Como.

Novedrate, (CO) lì 18/09/2025

per Università e-Campus

UNIVERSITÀ E-CAMPUS
Via Isimbardi 10, 22060 Novedrate (CO)
C.F. 80027520130

per il Convenzionato

FONDAZIONE
VILLAGGIO DEI RAGAZZI
"don Salvatore D'Angelo"
COMMISSARIO STRAORDINARIO